

**Legge federale
sulla protezione extraprocedurale dei testimoni
(LPTes)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli, 54 capoverso 1, 57 capoverso 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. lo svolgimento di programmi di protezione dei testimoni per persone che collaborano nel contesto di un procedimento penale per chiarire un reato grave e che per questo motivo sono minacciate;
- b. la creazione del Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione e i suoi compiti.

Art. 2 Scopo

Un programma di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge ha lo scopo di:

- a. proteggere le persone minacciate e, se necessario, le persone a loro prossime ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 durante il periodo in cui perdura la minaccia;
- b. sostenere il perseguimento penale garantendo la disponibilità e la capacità di deposizione di una persona;
- c. consigliare e sostenere adeguatamente la persona da proteggere nella salvaguardia dei propri interessi personali e patrimoniali durante il periodo in cui perdura la minaccia.

RU

¹ RS 101

² FF ...

2005-.....

Art. 3 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alle persone:

- a. che a causa della loro deposizione o della loro disponibilità a deporre in un procedimento penale federale o cantonale sono o possono essere esposte a una grave minaccia per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio; e
- b. senza la cui collaborazione il perseguimento penale sarebbe molto più difficoltoso.

² Essa si applica anche alle persone che hanno con una persona di cui al capoverso 1 un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007³ (CPP) e che perciò sono o possono essere esposte a una grave minaccia per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio.

³ Alle persone per le quali si svolge un programma di protezione dei testimoni di uno Stato estero o di un tribunale penale internazionale e che per motivi di sicurezza sono trasferite in Svizzera, si applica il capitolo 2 sezioni 4 e 5 della presente legge, a meno che un trattato internazionale vincolante per la Svizzera non contenga disposizioni derogatorie.

Capitolo 2: Programma di protezione dei testimoni**Sezione 1: Definizione e contenuto****Art. 4** Definizione

Un programma di protezione dei testimoni è un insieme di misure di protezione extraprocedurale dei testimoni, definito in base alle esigenze del caso, con cui s'intende proteggere una persona da tutte le conseguenze pericolose, comprese le intimidazioni, della sua collaborazione in un procedimento penale.

Art. 5 Contenuto

Un programma di protezione dei testimoni può comprendere in particolare le seguenti misure di protezione extraprocedurale dei testimoni:

- a. la sistemazione in un luogo sicuro;
- b. il cambiamento del luogo di lavoro e di domicilio;
- c. la messa a disposizione di strumenti ausiliari;
- d. il blocco della comunicazione di dati sulla persona da proteggere;
- e. la creazione di una nuova identità temporanea della persona da proteggere;
- f. il sostegno finanziario.

³ RS ...

Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni**Art. 6** Richiesta dell'autorità responsabile del procedimento

¹ L'autorità responsabile del procedimento può richiedere al Servizio di protezione dei testimoni di svolgere un programma di protezione dei testimoni, se la persona da proteggere ha annunciato la sua disponibilità a collaborare nel procedimento penale.

² L'autorità responsabile del procedimento motiva la richiesta e si esprime in particolare sulla gravità del reato, sull'importanza della collaborazione per il procedimento penale e sulla situazione di minaccia.

³ La richiesta e la corrispondenza pertinente non sono parte integrante degli atti del procedimento penale.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della richiesta.

Art. 7 Esame della richiesta da parte del Servizio di protezione dei testimoni

¹ Prima di decidere sull'ammissione in un programma di protezione dei testimoni, il Servizio di protezione dei testimoni esegue una procedura d'esame dettagliata, durante la quale esamina in particolare l'idoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni e gli altri criteri di cui all'articolo 8 capoverso 2.

² Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere:

- a. sulle possibilità, sui limiti e sui presupposti di un programma di protezione dei testimoni;
- b. sulle conseguenze per le condizioni di vita.

Art. 8 Decisione dell'Ufficio federale di polizia

¹ Il direttore dell'Ufficio federale di polizia decide in merito allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni su proposta del Servizio di protezione dei testimoni. Quando si ponderano gli interessi per decidere in merito allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni, occorre considerare soprattutto:

- a. la rilevanza della minaccia;
- b. l'idoneità della persona da proteggere;
- c. l'esistenza di precedenti penali o di altre circostanze che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza pubblica se la persona fosse ammessa in un programma di protezione dei testimoni;
- d. la carenza di misure di prevenzione generale delle minacce adottate dai Cantoni o di misure di protezione procedurale dei testimoni ai sensi degli articoli 149-151 CPP⁴.

⁴ RS ...

² La decisione è notificata per iscritto alla persona da proteggere e all'autorità richiedente responsabile del procedimento indicando i motivi.

³ La decisione non è parte integrante degli atti del procedimento penale.

Art. 9 Approvazione e inizio del programma di protezione dei testimoni

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sul decorso del programma di protezione dei testimoni, sui suoi diritti e obblighi, nonché sulle conseguenze della loro violazione.

² La persona da proteggere è ammessa nel programma di protezione dei testimoni soltanto dopo che essa o il suo rappresentante legale ha accordato il consenso scritto.

Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni e sua continuazione dopo la conclusione di un procedimento penale

Art. 10 Fine

¹ Il direttore dell'Ufficio federale di polizia può decidere di porre fine al programma di protezione dei testimoni su proposta del Servizio di protezione dei testimoni se la persona da proteggere:

- a. non è più minacciata; o
- b. viola gli obblighi concordati.

² È possibile porre fine al programma di protezione dei testimoni prima della conclusione passata in giudicato del procedimento penale soltanto dopo aver consultato l'autorità responsabile del procedimento.

³ Il direttore dell'Ufficio federale di polizia è tenuto a porre fine al programma di protezione dei testimoni se la persona da proteggere lo chiede espressamente.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità per porre fine al programma di protezione dei testimoni.

Art. 11 Continuazione dopo la conclusione del procedimento penale

La conclusione del procedimento penale mediante sentenza passata in giudicato o decreto d'abbandono non comporta la fine del programma di protezione dei testimoni se persiste la minaccia e permane l'approvazione a partecipare al programma di protezione dei testimoni.

Sezione 4: Diritti e obblighi della persona da proteggere

Art. 12 Pretese di terzi nei confronti della persona da proteggere

¹ La persona da proteggere è tenuta a rivelare al Servizio di protezione dei testimoni le pretese di terzi nei suoi confronti di cui è a conoscenza.

² Il Servizio di protezione dei testimoni garantisce che:

- a. durante lo svolgimento del programma di protezione dei testimoni la persona da proteggere sia raggiungibile nelle relazioni giuridiche; e
- b. terzi possano continuare a far valere le loro pretese nei confronti della persona da proteggere.

³ Il Servizio di protezione dei testimoni informa terzi sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni soltanto se ciò è indispensabile a garanzia delle loro pretese nei confronti della persona da proteggere. Esso conferma loro i fatti che sono rilevanti per decidere in merito alle pretese.

Art. 13 Pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi

¹ Le misure di cui alla presente legge non toccano le pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi.

² Il Servizio di protezione dei testimoni informa terzi sullo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni soltanto se ciò è indispensabile a garanzia delle pretese della persona da proteggere nei loro confronti. Esso conferma loro i fatti che sono rilevanti per decidere in merito alle pretese.

Art. 14 Contributi volontari alle assicurazioni

Se un programma di protezione dei testimoni comporta per una persona da proteggere l'interruzione di un'attività sottoposta all'assicurazione obbligatoria oppure se le impedisce di pagare contributi a un'assicurazione privata o pubblica, essa può pagare posticipatamente contributi volontari per il periodo in cui si è svolto il programma a condizione che:

- a. non abbia già pagato contributi in altro modo; e
- b. sottoponga all'assicurazione entro un anno dalla fine delle misure una richiesta motivata e confermata dal Servizio di protezione dei testimoni.

Art. 15 Prestazioni finanziarie del Servizio di protezione dei testimoni

¹ Durante il programma di protezione dei testimoni la persona da proteggere riceve prestazioni finanziarie dal Servizio di protezione dei testimoni fintanto che e nella misura in cui siano necessarie per la protezione e per finanziare il sostentamento.

² È versato un contributo adeguato tenendo conto del reddito e della sostanza legale del momento, delle relazioni familiari, dell'obbligo di prestare alimenti e sussidi e delle esigenze in materia di sicurezza. Il limite inferiore è determinato in base alle aliquote dell'aiuto sociale del luogo di soggiorno.

³ Il Servizio di protezione dei testimoni può esigere il rimborso delle prestazioni, se sono state elargite in base a indicazioni scientemente errate.

Art. 16 Collaborazione nei procedimenti

¹ Nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi federali, cantonali o comunali, una persona da proteggere, di cui non si conosce la nuova identità o il luogo di domicilio o di soggiorno, è autorizzata a rifiutarsi di fornire informazioni che consentano di risalire alla sua nuova identità nonché al luogo di domicilio o di soggiorno.

² In vece del luogo di domicilio o di soggiorno va indicato il Servizio di protezione dei testimoni competente.

³ Nei procedimenti penali il rifiuto di deporre è retto dalle disposizioni del CPP⁵, nei procedimenti penali militari dalle disposizioni della Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁶.

Sezione 5: Cooperazione con servizi pubblici e con privati**Art. 17** Blocco della comunicazione di dati

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni può ordinare a servizi pubblici o a privati, tenendo conto delle possibilità tecniche disponibili, di non comunicare determinati dati della persona da proteggere.

² I servizi pubblici e i privati contattati per questo motivo, garantiscono che il trattamento dei dati non pregiudichi la protezione dei testimoni.

Art. 18 Comunicazione di domande d'informazione

¹ Se il Servizio di protezione dei testimoni si rivolge a servizi pubblici o a privati, essi gli comunicano senza indugio le domande d'informazione sui dati della persona da proteggere loro pervenute.

² Se i sistemi d'informazione automatizzati sono dotati di verbali delle consultazioni, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere la consegna di estratti riguardanti le consultazioni sulle persone da proteggere.

Art. 19 Creazione di una nuova identità temporanea

¹ Per creare o conservare una nuova identità temporanea per una persona da proteggere, il Servizio di protezione dei testimoni può esigere da servizi pubblici e da privati di:

- a. allestire o alterare documenti utilizzando i dati comunicati dal Servizio di protezione dei testimoni; e
- b. trattare i dati in un sistema d'informazione.

² Il Servizio di protezione dei testimoni tiene conto degli interessi pubblici o degli interessi degni di protezione di terzi.

⁵ RS ...

⁶ RS 322.1

³ Se la nuova identità è annullata, il Servizio di protezione dei testimoni provvede, in collaborazione con i servizi pubblici e i privati, affinché i nuovi dati registrati siano riuniti con quelli riguardanti l'identità originale e in seguito cancellati.

⁴ È consentito assegnare una nuova identità temporanea anche ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

Art. 20 Consultazione per disciplinare il soggiorno di stranieri

L'autorità competente consulta il Servizio di protezione dei testimoni prima di non prorogare o di revocare un permesso di cui agli articoli 62 e 63 della legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri oppure di decidere misure di allontanamento e di respingimento di cui agli articoli 64-68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri.

Art. 21 Coordinamento in caso di misure privative della libertà

Il Servizio di protezione dei testimoni prende le decisioni che si ripercuotono sul tipo e sul luogo dell'esecuzione della carcerazione preventiva, della carcerazione di sicurezza, di una pena detentiva o di un'altra misura privativa della libertà d'intesa con le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene.

Capitolo 3: Servizio di protezione dei testimoni

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 22 Organizzazione

¹ La Confederazione istituisce un Servizio di protezione dei testimoni per proteggere i testimoni conformemente alla presente legge.

² Il Servizio di protezione dei testimoni fa parte dell'Ufficio federale di polizia.

Art. 23 Compiti

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni esegue i compiti seguenti:

- a. esamina le richieste di elaborazione di un programma di protezione dei testimoni per una persona da proteggere e le sottopone al direttore dell'Ufficio federale di polizia;
- b. esegue le misure necessarie e adeguate nel singolo caso per garantire una protezione efficace;
- c. consiglia e assiste la persona da proteggere e la sostiene adeguatamente nel disbrigo delle questioni personali;

⁷ RS 142.20

- d. coordina le misure di protezione extraprocedurale dei testimoni ai sensi della presente legge con le misure di protezione procedurale dei testimoni ai sensi del CPP⁸;
- e. consiglia e sostiene le autorità nazionali di polizia quando adottano misure di protezione a favore di persone prima e al di fuori di un programma di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge;
- f. esamina le richieste riguardanti la protezione di una persona sul territorio nazionale presentate da uno Stato estero o da un tribunale penale internazionale;
- g. coordina la cooperazione con i servizi esteri competenti.

² Il Consiglio federale disciplina la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

Art. 24 Gestione degli atti e tutela del segreto

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni gestisce gli atti in modo da consentire in ogni momento una visione d'insieme completa ed esatta delle decisioni e delle misure adottate in relazione alla protezione dei testimoni.

² Gli atti sono sottoposti alla tutela del segreto. Non sono parte integrante degli atti del procedimento penale.

³ La legge sulla trasparenza del 17 dicembre 2004⁹ non si applica agli atti riguardanti lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 25 Sistema d'informazione

¹ Per adempiere i suoi compiti, il Servizio di protezione dei testimoni gestisce un sistema d'informazione indipendente.

² Il sistema contiene i dati personali che servono al Servizio di protezione dei testimoni per adempiere i compiti di cui alla presente legge.

³ Soltanto i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni sono autorizzati a immettere, consultare o trattare in altro modo i dati nel sistema.

Art. 26 Dati registrati nel sistema

¹ Il sistema contiene i dati che servono al Servizio di protezione dei testimoni per esaminare l'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni nonché per avere una visione d'insieme della sua situazione personale e patrimoniale, in particolare:

- a. delle sue relazioni personali strette e su quelle familiari;

⁸ RS ...

⁹ RS 152.3

- b. della sua situazione finanziaria;
- c. della sua salute;
- d. dei suoi precedenti penali e di altri eventi e attività che possono influire sulla decisione di ammissione in un programma o sul tipo di oneri e condizioni.

² Il sistema contiene inoltre i dati di cui al capoverso 1 sul presunto autore della minaccia e sul suo ambiente che servono al Servizio di protezione dei testimoni per chiarire la situazione di minaccia.

Art. 27 Raccolta dei dati

Il Servizio di protezione dei testimoni può raccogliere i dati:

- a. accedendo direttamente mediante una procedura di richiamo al casellario giudiziale, al sistema d'informazione centrale sulla migrazione, ai sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e mediante una consultazione breve al sistema informatizzato per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;
- b. ottenendoli su domanda dai registri degli uffici cantonali d'esecuzione e fallimento, dagli uffici di stato civile, dagli uffici di tassazione e dai controlli degli abitanti;
- c. ricavandoli da informazioni sulla persone da proteggere ottenute dalla polizia cantonale competente;
- d. richiedendo informazioni su procedimenti penali in corso alle competenti autorità di perseguimento penale;
- e. richiedendo informazioni ad altri servizi pubblici e a privati, se l'interessato ha dato il proprio consenso;
- f. interrogando personalmente l'interessato.

Capitolo 4: Cooperazione con l'estero

Art. 28 Accordo

¹ Per trasferire una persona da proteggere all'estero o per accogliere una persona da proteggere proveniente dall'estero, l'Ufficio federale di polizia conclude un accordo con il servizio estero competente o con un tribunale penale internazionale.

² Prima di accogliere una persona l'Ufficio federale di polizia chiede l'approvazione dell'Ufficio federale della migrazione e del Servizio informazioni della Confederazione.

³ Sono fatti salvi gli accordi con un tribunale internazionale retti da un trattato internazionale.

Art. 29 Ripartizione dei costi

¹ La ripartizione dei costi va pattuita nell'accordo di cui all'articolo 28 capoverso 1.

² Per ripartire i costi si applicano i principi seguenti:

- a. le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni sono a carico del Servizio di protezione dei testimoni richiedente;
- b. le spese per il personale, per il materiale e per misure non concordate con il Servizio di protezione dei testimoni richiedente sono a carico del Servizio di protezione dei testimoni richiesto.

³ In via eccezionale e in singoli casi il Servizio di protezione dei testimoni richiedente può farsi carico anche delle spese per il personale, sempre che l'altra parte accordi la reciprocità.

⁴ Sono fatti salvi gli accordi sui costi conclusi con un servizio competente estero o di un tribunale penale internazionale retti da un trattato internazionale.

Capitolo 5: Tutela del segreto

Art. 30 Obbligo del segreto

¹ Chiunque acconsente a partecipare a un programma di protezione dei testimoni e ottiene informazioni riguardanti i dati di una persona da proteggere o le misure di protezione dei testimoni, non può rivelare tali informazioni senza l'autorizzazione del Servizio di protezione dei testimoni.

² La persona da proteggere non può rivelare informazioni sulle misure di protezione dei testimoni che la riguardano o sulle persone che l'assistono senza l'autorizzazione del Servizio di protezione dei testimoni.

Art. 31 Pena comminata per violazione dell'obbligo del segreto

¹ Chiunque viola l'obbligo del segreto di cui all'articolo 30 è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere sempre che non si tratti di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale¹⁰ commina una pena più severa.

² La rivelazione illecita di dati personali o di informazioni sulle misure di protezione dei testimoni è punibile anche dopo la conclusione dell'attività durante la quale i dati sono stati confidati.

Capitolo 6: Vigilanza

Art. 32 Rapporto

¹ Il Servizio di protezione dei testimoni presenta al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) un rapporto annuale sulla propria attività.

² Il rapporto contiene in particolare indicazioni riguardanti:

¹⁰ RS 311.0

- a. il numero dei casi chiusi e di quelli pendenti di protezione dei testimoni;
- b. il numero di nuove identità temporanee create;
- c. il numero delle richieste respinte riguardanti l'ammissione in un programma di protezione dei testimoni;
- d. l'impiego di collaboratori, risorse finanziarie e materiali;
- e. il numero di ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio federale di polizia e il loro esito.

³ Il capo del DFGP può impartire al Servizio di protezione dei testimoni istruzioni sull'adempimento dei suoi compiti.

Art. 33 Richiesta di informazioni e ispezione

¹ Le persone che, nel contesto dell'alta vigilanza delle Camere federali ai sensi della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002¹¹ oppure della vigilanza del Consiglio federale o del DFGP ai sensi della legge del 21 marzo 1997¹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, sono incaricate di richiedere informazioni o di eseguire un'ispezione, nei rapporti e nelle raccomandazioni possono utilizzare le informazioni ricevute soltanto in termini generali e dopo averle rese anonime.

² Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le misure adeguate per evitare che siano rivelate le informazioni sul luogo di soggiorno di una persona da proteggere o sulla sua nuova identità temporanea, consentendo tuttavia di raggiungere ugualmente lo scopo dell'alta vigilanza.

Capitolo 7: Costi

Art. 34 Svolgimento di programmi di protezione dei testimoni

¹ Le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni durante programmi di protezione dei testimoni ai sensi della presente legge sono a carico della Confederazione, in caso di richiesta di quest'ultima, o del Cantone richiedente.

² I Cantoni risarciscono adeguatamente la Confederazione per la creazione e la gestione del Servizio di protezione dei testimoni

³ Il Consiglio federale definisce l'importo e le modalità del risarcimento e la chiave di ripartizione fra i Cantoni di cui al capoverso 2.

Art. 35 Prestazioni di consulenza e di sostegno a favore dei Cantoni

¹ I Cantoni risarciscono alla Confederazione le prestazioni di consulenza e di sostegno da loro richieste in virtù dell'articolo 23 lettera e.

² Il Consiglio federale definisce l'importo e le modalità del risarcimento.

¹¹ RS 171.10

¹² RS 172.010

Capitolo 8: Modifiche del diritto vigente

Art. 36

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005¹³ sugli stranieri:

Art. 30 cpv. 1 lett. e

¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

- e. disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nel contesto di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;

2. Legge federale del 20 giugno 2003¹⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo:

Art. 9 cpv. 1 lett. j (nuova) e cpv. 2 lett. i (nuova)

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- j. servizio federale competente per la protezione extraprocedurale dei testimoni conformemente alla legge federale del ...¹⁵ sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- i. servizio federale competente per la protezione extraprocedurale dei testimoni conformemente alla legge federale del ...¹⁶ sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

3. Codice penale del 21 dicembre 1937¹⁷

Art. 317^{bis} cpv. 3 (nuovo)

³ Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, conformemente alla legge federale del ...¹⁸ sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, allestisce, modifica o utilizza documenti.

¹³ RS 142.20

¹⁴ RS 142.51

¹⁵ RS ...

¹⁶ RS ...

¹⁷ RS 311.0

¹⁸ RS ...

Art. 367 cpv. 2 lett. k (nuova) e cpv. 4 (nuovo)

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

- k. servizio federale competente per la protezione extraprocedurale dei testimoni conformemente alla legge federale del ...¹⁹ sulla protezione extraprocedurale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

⁴ I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e nonché k.

¹⁹ RS ...